

22 MARZO 2017

Il nuovo reato di inquinamento
ambientale alla luce della sentenza n.
46170/2016 della Corte di Cassazione

di Federica Notari

Cultrice della materia di Diritto dell'informazione e della comunicazione e collaboratrice
stabile di @LawLab - Laboratorio sul Diritto del Digitale, LUISS Guido Carli

Il nuovo reato di inquinamento ambientale alla luce della sentenza n. 46170/2016 della Corte di Cassazione*

di Federica Notari

Cultrice della materia di Diritto dell'informazione e della comunicazione e collaboratrice stabile di @LawLab - Laboratorio sul Diritto del Digitale, LUISS Guido Carli

Sommario: **1.** Premessa: il delitto di inquinamento ambientale per la prima volta al vaglio della Cassazione; **2.** Il recepimento della normativa europea e la legge n. 68/2015: l'introduzione dell'art. 452 *bis* c.p.; **2.1** Le caratteristiche del nuovo reato di inquinamento ambientale; **2.2** Analogie e differenze tra inquinamento e disastro ambientale; **3.** La prima sentenza della Cassazione sui cd. *ecoreati*; **3.1** La vicenda processuale; **3.2** Una questione preliminare: l'ambito di cognizione del giudice di merito; **3.3** L'abusività della condotta e l'oggetto materiale del bene ambientale; **3.4** La compromissione e il deterioramento; **3.5** La misurabilità e la significatività del danno; **4.** Conclusioni: spunti di riflessione dopo la sentenza della Suprema Corte.

1. Premessa: il delitto di inquinamento ambientale per la prima volta al vaglio della Cassazione

A distanza di decenni dai dibattiti e iniziative legislative non andate a buon fine¹ e dopo il verificarsi di rilevanti casi di disastro ambientale in Italia², nel maggio 2015 è entrata in vigore la legge n. 68 del 2015³ che ha apportato modifiche significative al Codice penale e al Testo unico sull'ambiente⁴. Tra le novità introdotte, è innegabilmente assai rilevante l'introduzione del reato di inquinamento ambientale nell'ambito dell'art. 452 *bis* del codice penale. La disposizione punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Cfr. P. FIMIANI, *Delitti ambientali: qualcosa si muove in Rifiuti*, luglio 2007, p. 2 e ss. e A.L. VERGINE, *Sui "nuovi" delitti ambientali e sui "vecchi" problemi delle incriminazioni ambientali* (parte I e II), in *Ambiente e Sviluppo*, 2007, n.8, p. 677 e ss.

² La vicenda Eternit – con la quale si intende il processo penale avviato in seguito al verificarsi di un disastro ambientale causato dall'amianto che provocò danni all'ambiente e alla vita di migliaia di persone – è sicuramente tra quelli più recenti e di maggiore rilevanza in materia. Sul punto, si rinvia a S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2015.

³ La legge del 22 maggio 2015, n. 68 recante *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente* è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.122 del 28 maggio 2015.

⁴ Il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 contenente *Norme in materia ambientale* è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.

flora o della fauna. Il secondo comma prevede un'aggravante quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Prima di tale intervento riformatore, vi era l'impossibilità di reperire nel sistema penale norme idonee a fronteggiare fenomeni di contaminazione ambientale a causa dell'inerzia del legislatore: ciò ha prodotto l'indebita sostituzione dei giudici al legislatore nella definizione delle norme incriminatrici⁵. Tuttavia, questa soluzione ermeneutica si è esposta a numerose critiche soprattutto in casi di vicende - come la già citata Eternit - che hanno riguardato disastri generati da condotte progressive e protratte in un arco di tempo dilatato⁶: nel caso di specie, la Corte di Cassazione aveva sottolineato come il fatto di voler ricondurre il disastro ambientale al cd. *disastro innominato* avrebbe generato numerosi problemi interpretativi e, dunque, sarebbe stato auspicabile un intervento del legislatore finalizzato a disciplinare in modo autonomo specifiche fattispecie criminose⁷.

In questo contesto, si è inserita la legge 68/2015 che, però - nonostante la previsione delle nuove ipotesi di reati in materia ambientale - non ha arrestato l'attività interpretativa dei giudici nell'ambito tutt'ora molto disarticolato e non ben definito delle violazioni ambientali. A tal riguardo, la Suprema Corte, con sentenza n. 46170/2016⁸, ha fornito una prima interpretazione giurisprudenziale del reato di inquinamento ambientale: in particolare, ha definito gli elementi sui quali basare l'interpretazione di una norma incriminatrice caratterizzata, secondo gran parte della dottrina, da un'estrema genericità e indeterminatezza⁹.

2. Il recepimento della normativa europea e la legge n. 68/2015: l'introduzione dell'art. 452 bis c.p.

La legge 68/2015 ha rappresentato il punto di arrivo di un *iter* legislativo a lungo atteso e caratterizzato da campagne di stampa e accese polemiche. Tale intervento legislativo ha comportato un'ampia revisione del settore ambientale nel diritto penale, adeguandolo al contesto normativo europeo¹⁰ e in

⁵ Si veda G. AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, pp. 3-4.

⁶ G. AMARELLI, *ibidem*.

⁷ Cassazione penale, I sez., sentenza n. 7941 del 23 febbraio 2015.

⁸ Cassazione penale, III sez., sentenza n. 46170 del 3 novembre 2016.

⁹ Sulla vaghezza e genericità della norma, si rinvia a M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma.*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17 luglio 2015, p. 21 e ss. e G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in www.questionegiustizia.it, 14 novembre 2016.

¹⁰ P. AVITTO, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, in www.diritto.it, 21 aprile 2016, p. 1.

particolare alla direttiva 2008/99/CE¹¹. Innanzitutto, la novella si collega a quanto richiesto nel Preambolo della direttiva citata¹²- come anche dalla giurisprudenza europea¹³- che precisa come le attività che danneggiano l'ambiente necessitino di sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività. Tuttavia, la novità principale riguarda il sistema sanzionatorio penale. Difatti, diversamente da quanto previsto dalla normativa interna previgente alla riforma - il cui sistema di tutela penale ambientale vedeva prevalere fattispecie di pericolo astratto, di natura contravvenzionale e non incisivo sotto il profilo della concreta offensività dei fatti incriminati - la direttiva europea ha rafforzato il livello di protezione penale: ha, difatti, obbligato all'introduzione di fattispecie incriminatrici di condotte concretamente lesive del bene ambiente, con correlativa graduazione proporzionale della risposta sanzionatoria in relazione alla gravità dell'offesa cagionata¹⁴. In seguito al recepimento della direttiva comunitaria, avvenuta mediante il d.lgs. n.121/2011¹⁵ e attraverso la legge del 2015, le indicazioni del legislatore europeo sono state recepite nel sistema normativo penale italiano. Come è stato anticipato, la riforma ha, dunque, apportato modifiche rilevanti sia a livello codicistico, attraverso l'introduzione nel Libro secondo - dopo i Delitti contro l'incolumità pubblica - del Titolo VI-*bis* dedicato ai *Delitti contro l'ambiente*; sia nell'ambito del Testo unico sull'ambiente dove è stata prevista una disciplina specifica per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale. La specifica fattispecie criminosa dell'*inquinamento ambientale* è stata inserita all'art. 452 *bis* c.p. e la sua forma aggravata, ossia i casi di morte e lesioni derivanti dall'inquinamento, all'art. 452 *ter* c.p.¹⁶.

¹¹ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla *tutela penale dell'ambiente*.

¹² In particolare si fa riferimento al punto 5 del Preambolo della Direttiva 2008/99/CE: "Un' efficace tutela dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie."

¹³ Si fa riferimento alla sentenza del 13 settembre 2005 (causa C-176/03, *Commissione c/ Consiglio*), in cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato come la tutela dell'ambiente costituisca uno degli obiettivi essenziali della Comunità europea.

¹⁴ Sul punto si rinvia a L. SIRACUSA, *L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, 22 febbraio 2011, in www.penalecontemporaneo.it in cui l'autrice sottolinea come la direttiva precisi "che resta agli Stati la facoltà di adottare misure più stringenti per un'efficace protezione del bene, rimanendo in tal modo impregiudicata la possibilità di affiancare alle incriminazioni che sanzionano le offese più rilevanti anche reati di minore gravità, a vocazione preventiva."

¹⁵ Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 relativo all' *Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*.

¹⁶ La legge 68/2015 ha introdotto, come si è visto, il Titolo VI *bis* del Codice penale, composto da 12 articoli: dall'art. 452 *bis* all'art. 452 *terdecies*. Oltre al reato di inquinamento ambientale, che sarà analizzato in questa nota, sono previsti anche i nuovi reati di disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.

2.1 Le caratteristiche del nuovo reato di inquinamento ambientale

Una prima osservazione relativa alla previsione del nuovo reato attiene al coordinamento e alla relazione con la norma di cui all'art. 5 del Codice dell'Ambiente che definisce inquinamento *"l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"*.¹⁷ Tale nozione sembra conservare la qualificazione di inquinamento, nelle sue diverse estrinsecazioni, come alterazione peggiorativa dell'ambiente: la novella legislativa è intervenuta nella definizione del concetto nel momento in cui la condotta di alterazione assume le connotazioni qualitative e connotative del reato di inquinamento.

In secondo luogo, l'inquinamento ambientale è configurato come *reato di evento*, in cui è punita la produzione di un pregiudizio per l'ambiente, e non il superamento dei limiti tabellari nell'immissione di sostanze pericolose. Dunque, la qualificazione a titolo del delitto non è dato – come nel sistema previgente - dall'aver tenuto una condotta pericolosa per l'ambiente, ma dall'aver cagionato un danno nei confronti di tale primario bene giuridico: ciò giustifica una comminazione di pene detentive e pecuniarie di entità adeguate al fatto e un termine prescrizione maggiormente adeguato ai tempi più lunghi dei procedimenti in materia ambientale¹⁸. A differenza del passato¹⁹, l'inquinamento ambientale è adesso punito in quanto tale a prescindere da un pericolo nei confronti di ulteriori interessi: si passa da una accezione *antropocentrica* – in cui l'ambiente era tutelato solo in quanto strumentale all'incolumità o salute pubblica - ad una *ecocentrica* dell'ambiente, che diventa meritevole di una tutela autonoma²⁰.

Rispetto all'evento dannoso, la norma punisce la condotta produttiva di una *compromissione* o un *deterioramento significativi e misurabili*. Dal punto di vista meramente lessicale, si può rilevare una differenza tra i due termini di compromissione e deterioramento: la prima espressione individua una situazione tendenzialmente irrimediabile, appunto *compromessa*, che potrebbe comportare un pregiudizio futuro a differenza del deterioramento che, invece, sembra far riferimento ad ipotesi di eventi dannosi meno gravi o comunque recuperabili²¹. In assenza di riferimenti testuali univoci, non si può escludere un

¹⁷ Sul rapporto della definizione di *inquinamento* presente nel Codice penale e nel Codice dell'ambiente si rinvia alla Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Roma, 29 maggio 2015, p. 4.

¹⁸ Si rinvia a L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2015, p. 3, in cui l'autore sottolinea, relativamente ai termini lunghi delle prescrizioni dei reati in materia ambientale, come quello di inquinamento ambientale si prescrive in dodici o quindici anni in caso di atti interruttivi.

¹⁹ Nel sistema previgente la causazione di una contaminazione era punita solo se ritenuta pericolosa per la pubblica utilità.

²⁰ Sul punto si rinvia a L. MASERA, *op. cit.*, p. 3.

²¹ Da un punto di vista normativo, i due termini si trovavano entrambi nella definizione di *danno ambientale* prevista dall'art. 18 della legge n.349/1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente e oggi abrogato dal Codice

significato dei termini se non identico (nonostante la presenza della disgiuntiva “o”), quanto meno sovrapponibile, in cui il nucleo comune sta nella condotta che ha determinato un danno all’ambiente²².

Per avere una rilevanza penale, inoltre, le condotte devono assumere le caratteristiche della *significatività* e della *misurabilità*: la volontà del legislatore è quella di intervenire soltanto quando il danneggiamento dell’ambiente abbia superato una certa soglia²³ e si differenzia dalle prime letture sul concetto di *rilevanza* dell’inquinamento²⁴. Quanto alla *significatività*, essa indica un parametro del tutto indeterminato, di cui è opinabile la natura qualitativa o quantitativa; al contrario della *misurabilità*, che rimanda alla necessità di una possibilità di quantificazione²⁵.

Tuttavia, sono sorti problemi interpretativi, relativamente all’oggetto materiale della compromissione e deterioramento relativamente all’inciso “*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*”: tali categorie possono provocare incertezze interpretative in sede processuale e aumentare lo spazio di discrezionalità del giudice. Per quanto concerne, invece, la definizione di ecosistema, nonostante l’assenza di norme idonee a chiarirne il significato²⁶, occorre rilevare come la versione definitiva della norma parli di *un ecosistema* - oltre che “*della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*”- eliminando, da un lato, incertezze sull’integrazione del reato anche in presenza di aggressione al singolo ecosistema²⁷, e, dall’altro, alimentando dubbi sulla differenza della definizione con le matrici ambientali evocate nella prima parte della norma (aria, acqua, suolo)²⁸.

Ancora, diversamente da una delle versioni approvate dalla Camera dei Deputati, il testo definitivo dell’articolo non contiene l’inciso “*o contribuisce a cagionare*” presente dopo la parola “*cagiona*”: ciò comporta la necessità di comprovare il nesso *eziologico* tra la condotta e l’evento inquinante, sicché da

dell’ambiente (d.lgs. n.152/2006): il danno ambientale era individuato in “*qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato*”. Nella nuova definizione, il danno ambientale è configurato, all’art. 300 del Codice dell’ambiente, solamente come “*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima*”.

²² Cfr. Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, *op. cit.*, p. 5.

²³ Ancora L. MASERA, *op. cit.*, p. 5.

²⁴ Con riferimento alla *significatività* e *rilevanza*, infatti, il legislatore ha abbandonato una prima formulazione che, nel considerare l’inquinamento come rilevante, metteva in dubbio il rispetto del principio di determinatezza previsto dall’art. 25, comma 2 della Costituzione.

²⁵ L’idea di una compromissione o deterioramento “*significativi e misurabili*” riprende la definizione di danno ambientale prevista all’art. 300 del Codice dell’ambiente di cui si è detto.

²⁶ Come rileva P. AVITTO, *op.cit.*, p.3.

²⁷ Sul punto si rinvia ancora alla Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, in cui si evidenzia, a p.7, come non si faccia riferimento a particolari micro-contesti ambientali come le aree caratterizzata da specifiche biodiversità.

²⁸ Tale aspetto è evidenziato da L. MASERA, *op. cit.*, p. 6.

non poter rilevare situazioni di preesistente compromissione ambientale²⁹.

Tuttavia, uno dei punti maggiormente controversi della nuova norma – nonché, come si vedrà, uno di quelli su cui la Cassazione prevalentemente si concentrerà nella sentenza in esame – risiede nel termine “abusivamente”³⁰, per definire il carattere illecito della condotta di inquinamento³¹. Difatti, la versione precedente puniva la condotta effettuata “in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo e penale”. Lo scopo dell’eliminazione della specificazione è quello di superare le incertezze sulla configurabilità del reato anche in caso di condotte consumate attraverso regole finalizzate a tutelare in via immediata interessi diversi ma collegati alla tutela dell’ambiente.³² La scelta dell’avverbio “abusivamente” ha suscitato interrogativi e critiche da parte della dottrina³³ sia sul versante della tipicità della fattispecie sia su quello della stretta legalità. Con riferimento al primo aspetto, la preoccupazione risiede nel fatto che l’utilizzo di una formula generica non comporti una violazione del parametro della determinatezza soltanto quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta al giudice di stabilire il significato di tale elemento, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale³⁴: in tal senso, il carattere elastico della clausola funge da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo. Con riferimento, invece, alla legalità, è stata sollevata la questione che l’utilizzo di detto termine ancori la responsabilità alle sole ipotesi di condotte non preventivamente autorizzate dalla persona, dalla norma, dal regolamento o dall’ente preposto.

Tuttavia, vi è anche chi è favorevole all’introduzione della clausola “abusivamente” sulla base del fatto che la disposizione rispetti un vincolo europeo cui il nostro legislatore è tenuto ai sensi dell’art. 117 Cost.: difatti, l’art. 3 della direttiva 2008/99/CE chiede di incriminare talune condotte “illecite” che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora. Il legislatore italiano è stato più rigoroso di quello europeo, “dato che l’illiceità comunitaria rimanda a direttive che riguardano l’ambiente in

²⁹ Sul punto si veda F. FIORETTI, *Prime riflessioni all’indomani dell’introduzione dei nuovi delitti ambientali*, in www.professionegiustizia.it, 5 giugno 2015.

³⁰ In materia ambientale, l’avverbio “abusivamente” è presente anche all’art. 260 del d.lgs. 152/2006 che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

³¹ Come si vedrà nel prossimo paragrafo, il termine si ritrova anche nella formulazione di *disastro ambientale* previsto all’art. 452 *quater* c.p.

³² Si fa riferimento, ad esempio, alla normativa relativa all’amianto finalizzata a tutelare salute e sicurezza sul lavoro.

³³ Sul punto si rinvia a L. RAMACCI, *Ambiente in genere. Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n.68*, in www.lexambiente.com, 8 giugno 2015, in cui l’autore sottolinea come l’utilizzazione dell’avverbio “abusivamente” potrebbe rappresentare “un pericoloso limite all’ambito di operatività delle nuove disposizioni, relegandole la configurabilità ai soli casi in cui manchino i necessari atti abilitativi, quando, appunto, la condotta sia “abusiva”.”.

³⁴ Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 13 gennaio 2004.

senso stretto [...], e non anche materie limitrofe come, ad es., la salute, l'incolumità pubblica, la sicurezza sul lavoro o l'urbanistica, le quali ultime, viceversa, possono ritenersi comprese nella ampia formula "abusivamente"³⁵.

Gli ultimi due elementi da analizzare relativamente all'inquinamento ambientale, riguardano l'elemento soggettivo e l'aggravante del reato in esame previsto all'art. 452 *ter* c.p.. Rispetto al primo, la norma configura un reato a *dolo generico* rispetto al quale sono ipotizzabili tutte le forme di dolo, anche quello *eventuale*: tale forma di dolo risulta quella più ricorrente nella prassi³⁶. Il secondo elemento riguarda l'art. 452 *ter* c.p. che – diversamente dalla prima formulazione che disciplinava il delitto di disastro ambientale – riguarda l'ipotesi di *morti o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*. La norma configura un'ipotesi speciale della figura prevista all'art. 586 c.p. e relativa a *morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*: in questo modo, la rimproverabilità dell'agente sussiste, soltanto, ove vi sia la possibilità di un rimprovero a titolo di colpa. Sul punto, la dottrina ha individuato alcuni argomenti per dubitare della norma in questione. In primo luogo, l'attuale assetto comporta una restrizione dello spazio di operatività della norma in questione in quanto può dirsi applicabile soltanto quando le morti o lesioni derivino da casi di inquinamento ambientale e non anche da ipotesi del più grave disastro ambientale³⁷. In secondo luogo, la norma risulta irragionevole anche perché la sua applicazione commina pene meno severe di quelle che, in sua mancanza, sarebbero derivate secondo i principi generali dell'applicazione della norma sull'inquinamento in concorso con i reati *ex art.* 586 c.p.³⁸.

2.2 Analogie e differenze tra inquinamento e disastro ambientale

L'introduzione del reato di *disastro ambientale* rappresenta, più dell'inquinamento ambientale, una delle novità di maggior impatto della riforma. Previsto dall'art. 452 *quater* c.p., il nuovo reato ha tentato di superare le difficoltà connesse al cd. *disastro innominato*³⁹, recependo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità tra l'art. 434 c.p., relativo appunto al *disastro innominato*, con il principio di determinatezza⁴⁰. Difatti, la giurisprudenza aveva esteso l'ambito applicativo del disastro innominato fino a ricomprendervi tutte le ipotesi in cui una contaminazione

³⁵ Si rinvia a C. RUGA RIVA, *Ambiente in genere. Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in www.lexambiente.com, 23 giugno 2015.

³⁶ Sul punto si rinvia a L. MASERA, *op. cit.*, p. 4, in cui l'autore sottolinea come sia sicuramente più frequente l'ipotesi in cui, nel contesto ad esempio di un'attività industriale, "l'inquinamento sia una conseguenza prevista e messa in conto, anche se non intenzionalmente perseguita, da parte dell'agente."

³⁷ Cfr. P. AVITTO, *op. cit.*.

³⁸ L. MASERA, *op. cit.*, p.8.

³⁹ Per un'analisi sul "problematico" rapporto tra art. 434 c.p. e 452 *quater* c.p. si rinvia a M. CAPPAL, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, in www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2016.

⁴⁰ In particolare si fa riferimento alla sentenza del 30 luglio 2008, n. 327.

ambientale avesse provocato un pericolo per l'incolumità pubblica⁴¹: è grazie alla riforma che il disastro ambientale trova un riferimento normativo specifico. Numerosi sono i punti di contatto con il reato di inquinamento ambientale.

Innanzitutto, la norma⁴² presenta medesima struttura della fattispecie di inquinamento ambientale: è un *reato di evento a forma libera*, ossia punisce ogni condotta attiva ed omissiva che abbia cagionato uno degli eventi previsti in via alternativa nella definizione di disastro⁴³. Dunque, come accade per l'inquinamento, anche il disastro può configurarsi a prescindere da qualsiasi valutazione relativa agli effetti pericolosi della salute della compromissione ambientale. In secondo luogo, l'*oggetto* di entrambi gli eventi è dato dall'equilibrio di *un ecosistema* e non dalle singole matrici ambientali, riproponendosi le difficoltà interpretative di cui si è detto relativamente all'inquinamento. In terzo luogo, anche per il disastro ambientale è stato soppresso l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ed è stato mantenuto il carattere "*abusivo*" della condotta⁴⁴: si rinvia alle considerazioni espresse nel precedente paragrafo sulla lettura del termine "*abusivamente*". In quarto luogo, anche nel disastro ambientale è stata riprodotta, al secondo comma, l'*aggravante* per l'ipotesi di disastro in aree tutelate o in danno di specie di animali e vegetali protette, che opera con un aumento della pena sino ad un terzo, secondo il meccanismo previsto dall'art. 64 c.p.. Inoltre, il nuovo art. 452 *quinquies* c.p.⁴⁵ ha previsto, tanto per l'inquinamento quanto per il disastro ambientale, la possibilità di una condotta *colposa*, prevedendo una riduzione della pena sino a un massimo di due terzi.⁴⁶ In tal senso, si è concordi con la tesi secondo la quale tale disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema e

⁴¹ Il procedimento più noto, in cui è stata applicata la fattispecie prevista dall'art. 434 c.p., è stato quello relativo al gruppo del citato Eternit e alle vittime della contaminazione ambientale di amianto.

⁴² L'art. 452 *quater* c.p. prevede che: "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

⁴³ Ancora, L. MASERA, *op. cit.*, pp. 9-10.

⁴⁴ Per un approfondimento sull'inserimento del termine "*abusivamente*" nella definizione di disastro ambientale, si rinvia a M. SANTOLCI, V. VATTANI, *Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di disastro ambientale: violazione di un principio generale o di un'autorizzazione amministrativa specifica?*, in www.dirittoambiente.net, 1 giugno 2015.

⁴⁵ L'art. 452 *quinquies* prevede che: "Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

⁴⁶ Tuttavia, come si evidenzia nella Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, *op. cit.*, p. 21, la giurisprudenza di legittimità si basa sulla "*necessità di una stringente verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che dell'evitabilità) dell'evento dannoso.*"

intenda coprire solo i fatti colposi, idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino contravvenzioni⁴⁷.

Tuttavia, il disastro ambientale differisce dall'inquinamento ambientale - punto messo in rilievo anche nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 46170/2016, che si procederà di seguito ad analizzare - in quanto l'inquinamento, per quanto abusivo, potrebbe essere ripristinato e corretto; al contrario, del disastro ambientale che potrebbe rappresentare un'alterazione *irreversibile* oltre che particolarmente gravosa per l'ambiente.

3. La prima sentenza della Cassazione sui cd. ecoreati

Come precisato in premessa, la sentenza della Corte di Cassazione n. 46170/2016 merita particolare attenzione non solo perché è la prima di legittimità in materia di inquinamento ambientale ma anche perché fornisce i primi elementi, pur nella limitatezza della questione sottoposta, su cui costruire l'interpretazione per l'applicazione di una norma incriminatrice speciale che, come si è visto nei paragrafi precedenti, è caratterizzata da estrema genericità e indeterminatezza⁴⁸.

3.1. La vicenda processuale

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava la bonifica dei fondali di due moli del golfo di La Spezia⁴⁹ ove, secondo l'accusa, la ditta incaricata – come documentato da diverse annotazioni del Corpo Forestale e della Capitaneria di Porto - non aveva rispettato le prescrizioni progettuali, provocando dispersione dei sedimenti nelle acque circostanti con conseguente trasporto degli inquinanti in esso contenuti⁵⁰ “e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa dell'acque del golfo di La Spezia.”⁵¹ La Procura ed il GIP del Tribunale di La Spezia⁵² ritenevano applicabile, nel caso di specie, il reato di inquinamento ambientale e procedevano al sequestro del cantiere e di una porzione del fondale. La ditta, tuttavia, proponeva ricorso al Tribunale del Riesame, il quale lo accoglieva – con ordinanza del 22 gennaio 2016- ed annullava il sequestro. In particolare, per il Tribunale, il riscontrato intorbidamento delle acque non sarebbe stato sufficiente ad integrare il reato contestato: per connotare la compromissione e il deterioramento occorrerebbe la *tendenziale irreversibilità del danno*, ritenuto insussistente nel caso di specie. Avverso tale pronuncia, il Procuratore della Repubblica proponeva

⁴⁷ Ancora Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, *ibidem*, p. 22.

⁴⁸ Cfr. G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in www.questionegiustizia.it, 14 novembre 2016.

⁴⁹ In particolare, si tratta del “molo Garibaldi” e “molo Fornelli”.

⁵⁰ Nel caso di specie, si parla di idrocarburi e metalli pesanti.

⁵¹ Punto 1 della sentenza in esame.

⁵² Il 29 dicembre 2015, il GIP del Tribunale di La Spezia ha emesso il decreto di sequestro preventivo di una porzione del fondale e del cantiere.

ricorso per Cassazione, che lo accoglieva con annullamento e successivo rinvio dell'ordinanza.

La Cassazione ha ritenuto non corretta l'interpretazione dell'evento di deterioramento come danno tendenzialmente irreversibile e ha segnalato la necessità di un giudizio più ampio⁵³. Occorre, tuttavia, evidenziare come già dalle vicende processuali risulti evidente un notevole grado di incertezza degli organi giudiziari dovuti, da un lato, all'applicazione in via giurisprudenziale di una legge nuova, dall'altro, ad una formulazione di una norma penale vaga e incerta.⁵⁴

3.2. Una questione preliminare: l'ambito di cognizione del giudice di merito

Prima di riepilogare i principali requisiti del reato di inquinamento ambientale, la Cassazione affronta una questione preliminare relativa al caso di specie: ossia se il giudice del riesame avesse o meno travalicato l'ambito della cognizione attribuita dalla legge e dunque sconfinato in un giudizio di merito, come aveva ritenuto il Pubblico Ministero. Secondo la Suprema Corte, la valutazione della sussistenza del *fumus commissi delicti* demandata al giudice di riesame va effettuata “[...] mediante una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali [...]”⁵⁵. Sulla base di queste premesse, il Tribunale aveva fatto buon uso di tali principi, procedendo ad una completa verifica, sulla base degli elementi posti a sua disposizione, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato che aveva motivatamente escluso. Il Tribunale non aveva, dunque, travalicato i limiti della propria competenza né aveva effettuato un giudizio di merito, avendo rilevato l'assenza di una compromissione o di un deterioramento consistente e qualificabile, sulla base dei dati disponibili e sotto il profilo del *fumus* del reato.

3.3 L'abusività della condotta e l'oggetto materiale del bene ambientale

La Cassazione si sofferma, quindi, sul concetto di *abusività* della condotta, che, comunque, non era stato oggetto di contestazione, dato che si era trattato certamente di attività abusiva in quanto effettuata in violazione delle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica. La sentenza abbraccia la tesi sull'analogo requisito presente nella fattispecie di traffico organizzato di rifiuti⁵⁶ che – come si è visto nei precedenti paragrafi - è quella emersa in dottrina e giurisprudenza⁵⁷: la condotta si considera come abusiva qualora si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, “[...] il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano

⁵³ In particolare, la Cassazione ha richiesto un giudizio esteso alla struttura e alla funzionalità delle sostanze tossiche, cancerogene e mutagene disperse illegittimamente nelle acque.

⁵⁴ Ancora G. AMENDOLA, *op. cit.*.

⁵⁵ Punto 2 della sentenza in esame.

⁵⁶ Il reato era precedentemente sanzionato dall'art. 53 *bis* del d.lgs. 22/1997; attualmente è disciplinato dall'art. 260 del d. lgs. n. 152/2006 sulle “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.

⁵⁷ Si rinvia a C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in www.penalecontemporaneo.it, 22 novembre 2016, p. 2.

scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.”⁵⁸. Secondo la Corte, tali principi sono utilizzabili anche in relazione al reato di inquinamento, aggiungendo – ed è questa una delle principali novità⁵⁹ – che può parlarsi di una “*clausola di illiceità espressa*”, equivalente a quella introdotta dalla direttiva 2008/99/CE che subordina l’obbligo di incriminazione di determinate condotte alla condizione che siano illecite⁶⁰. Dunque, la Cassazione è concorde con la tesi della dottrina che ha riconosciuto un concetto ampio di condotta abusiva, comprensivo, non soltanto di un’attività posta in essere di violazioni di leggi statali o regionali – benché non strettamente pertinenti al settore ambientale- ma anche di prescrizioni amministrative. Tuttavia, i primi commentatori della sentenza in esame evidenziamo come, nel delimitare le fonti e la tipologia delle norme che delimitano la liceità della condotta, la Cassazione non abbia menzionato i principi generali che regolano la materia ambientale come la prevenzione, la precauzione, lo sviluppo sostenibile di cui agli artt. 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* del d.lgs. 152/2006⁶¹. Tale omissione potrebbe implicare la non punibilità di condotte astrattamente lecite – in quanto, regolarmente autorizzate - ma sostanzialmente inquinanti – come nel caso di titolo abilitativo ottenuto con frode, corruzione o abuso d’ufficio. Non pare, oltretutto, neanche condivisibile l’orientamento che vorrebbe lasciare al giudice il potere di disapplicare prescrizioni o limiti stabiliti da leggi o provvedimenti amministrativi, soltanto perché considerati non cautelativi dell’ambiente o in linea con i principi generali. Ciò equivarrebbe alla sostituzione, ad opera del giudice, del giudizio politico del legislatore e/o della valutazione tecnica dell’amministrazione, violando la separazione dei poteri⁶². Nel caso di specie, comunque, il Tribunale del riesame aveva accertato l’inosservanza delle prescrizioni amministrative finalizzate a contenere l’intorbidamento e inquinamento delle acque; la Cassazione ha, difatti, ritenuto legittime le considerazioni sul punto assunte dal Tribunale.

Secondariamente, il giudice di legittimità individua, nel caso di specie, l’oggetto materiale del bene ambientale protetto nelle “*acque in genere*”, espressamente previsto dall’art. 452 *bis* c.p.: in particolare, evidenzia come, - a differenza del suolo e del sottosuolo in cui si parla di “*porzioni estese o significative*” e

⁵⁸ Punto 5 della sentenza.

⁵⁹ Come rileva G. AMENDOLA, *op. cit.*.

⁶⁰ In particolare, si fa riferimento al citato art. 3 della direttiva 2008/99/CE.

⁶¹ Cfr. C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 3; V. MOINE, *Riflessioni sul reato di inquinamento ambientale alla luce della prima sentenza della Corte di Cassazione*, in www.nomodos.altervista.org, 28 novembre 2016.

⁶² Sul punto si rinvia ancora a C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 4, in cui l’autore specifica che “[...] i principi generali non sono nient’altro che i principi programmatici, i quali per trasformarsi da norme di azione a norme di relazione vincolanti i privati abbisognano di *interpositio legislatoris*, ovvero un’opera di ponderazione [...] e implementazione cui sono chiamati il legislatore ordinario e la pubblica amministrazione, non il giudice penale.”.

analogamente all'aria – per la configurazione del delitto, la legge non richiede alcun riferimento quantitativo o dimensionale⁶³.

3.4. La compromissione e il deterioramento

In terzo luogo, la Cassazione affronta approfonditamente il problema più rilevante che ha ad oggetto l'interpretazione dei concetti di *compromissione* e *deterioramento*. La Corte non ritiene, innanzitutto, che abbia rilievo la denominazione del reato in esame - ossia l'inquinamento ambientale che indica una “*condizione di degrado dell'originario assetto ambientale*” – né che compromissione e deterioramento possano essere letti alla luce di disposizioni non penali come quella di *inquinamento* e *danno ambientale*, contenute nel d.lgs. n. 152/2006⁶⁴, orientate verso altri fini rispetto a quelli dell'individuazione della soglia di rilevanza dell'offesa. Rispetto a tali argomentazioni, già emerse in dottrina, la Cassazione aggiunge “[...] *che ove la l. n. 68/2015 ha inteso richiamare nozioni contenute nel d.lgs. 152/2006 lo ha fatto espressamente, diversamente dal caso di specie.*”⁶⁵ Ragionamento non del tutto convincente a parere di chi ha evidenziato come la Cassazione, nella stessa sentenza in esame, abbia richiamato alcune disposizioni del d.lgs. 152/2006, senza alcuna loro espressa previsione nella legge 68/2015.⁶⁶ I due concetti di compromissione e deterioramento sono legati dalla congiunzione disgiuntiva “o” che, secondo la Corte, svolge una funzione di collegamento tra di essi che sono sostanzialmente equivalenti negli effetti: essi vengono ritenuti come espressivi di un più ampio concetto di alterazione⁶⁷. Tuttavia, nel caso della *compromissione*, l'alterazione rappresenterebbe una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “*squilibrio funzionale*”; invece, in quello di *deterioramento*, inteso come modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, si identificherebbe in uno “*squilibrio strutturale*” caratterizzato da un decadimento di stato o della qualità di questi ultimi. In ogni modo -diversamente da quanto stabilito nell'ordinanza del Tribunale di La Spezia- nel ragionamento della Cassazione, non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante: l'*irreversibilità* del danno è, difatti,

⁶³ Nel punto 6 della sentenza in esame, la Cassazione specifica che l'estensione e l'intensità del fenomeno dell'inquinamento abbiano comunque incidenza, difficilmente potendosi definire “significativo” quello di minimo rilievo, “*pur considerandone la più accentuata diffusività nell'aria e nell'acqua rispetto a ciò che avviene nel suolo e nel sottosuolo*”. Tuttavia, la Corte ritiene che detta questione non si pone nel caso di specie dato che l'area interessata dall'intervento della bonifica ha un'estensione di 85.000 mq, come risulta dall'ordinanza impugnata.

⁶⁴ La Cassazione fa riferimento, nello specifico, all'art. 5, comma 1, lettera *i-ter* del d.lgs. 152/2006 relativa all'inquinamento e all'art. 300 del medesimo decreto legislativo sul danno ambientale.

⁶⁵ Sul punto C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 5, il quale condivide la tesi della Cassazione.

⁶⁶ Sul punto si veda G. AMENDOLA, *op. cit.*, in cui l'autore evidenzia come il d.lgs. 152/2006 sia stato richiamato dalla Cassazione, nella sentenza in esame, sia, come si è visto, ai fini dell'interpretazione del termine “*abusivamente*” ed in particolare l'art. 260 sia, poche righe dopo, relativamente al significato di “*significativo e misurabile*” presenti anche nell'art. 300 del medesimo d. lgs..

⁶⁷ Nel punto 7 della sentenza, l'alterazione è identificata come “[...] *una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema [...]*”.

elemento costitutivo del diverso e più grave reato di disastro ambientale⁶⁸, le cui relazioni sono state affrontate nei paragrafi precedenti.

3.5. La misurabilità e la significatività del danno

In quarto luogo, l'ambito di operatività dell'art. 452 *bis* c.p. è delimitato, secondo il ragionamento seguito dalla Cassazione, dall'ulteriore precisazione che la compromissione e il deterioramento debbano essere “*significativi e misurabili*”: in tal senso, si escludono i fatti di minor rilievo così come, in senso opposto, e come si è detto, esclude quelli di particolare gravità che integrano il reato di disastro ambientale. Al riguardo, richiamando l'art. 300 del d.lgs. 152/2006, la Cassazione puntualizza che la condotta è *significativa* se denota incisività e rilevanza. Quest'ultima dovrebbe essere analizzata tanto su un piano temporale – distinguendo tra condotta e evento- quanto sulla gravità dell'inquinamento. Nel caso di specie, si era registrata, secondo l'accusa, una moria di mitili collegata ad un'operazione di drenaggio effettuato in violazione delle prescrizioni: ciò sarebbe bastato, dunque, in sede cautelare, ad ipotizzare una compromissione o deterioramento *significativi* della fauna. Tuttavia, il Tribunale del riesame non aveva ritenuto che vi fosse stata la prova del nesso casuale tra il drenaggio e la moria dei mitili in quanto quest'ultima era avvenuta in un periodo in cui il sistema di drenaggio risultava più corretto, nel 2015, mentre, in seguito, in presenza di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, non era stata più riscontrata alcuna moria. In base a queste considerazioni, la *significatività* dovrebbe essere intesa *unitariamente*, di concerto con la gravità degli effetti prodotti, e non considerarla nella sua dimensione esclusivamente temporale⁶⁹.

La Cassazione approfondisce anche la nozione di *misurabilità* della condotta ossia se questa sia quantitativamente apprezzabile e oggettivamente rilevabile.

In tal senso, la Cassazione aggiunge che, in assenza di espliciti richiami o rinvii a “*limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi*”, vada esclusa l'esistenza di un “*vincolo assoluto*” per il giudice correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui eventuale superamento, non comporta necessariamente una situazione di danno o pericolo per l'ambiente, “[...] *potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.*”. Tuttavia, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire – considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività- un “*elemento concreto di giudizio*”.

⁶⁸ Sul punto concorda C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 5.

⁶⁹ Tale è la tesi abbracciata da C. RUGA RIVA in C. RUGA RIVA, *op. cit.*, pp. 6-8. L'autore, difatti, non condivide la tesi, avanzata dalla dottrina, che distingue tra fenomeni naturali, legati al trascorrere del tempo e interventi esterni, come quelli umani, nell'alterazione dell'ambiente.

In tal modo, vengono chiariti, dalla Cassazione, i rapporti tra valori-soglia e nozione di pericolo o danno ai fini dell'inquinamento penalmente rilevante: il giudice, dunque, deve far riferimento alle soglie perché se rispettate, il reato di inquinamento non è integrato; se, invece, sono state superate ciò non costituirà prova del pericolo concreto o del danno, ma dovrà valutarlo, in concreto appunto, senza alcun automatismo e facendo riferimento anche alla gravità del danno e alla sua eventuale ripetitività. Al contrario, nel caso di specie, il giudice del riesame, secondo la Cassazione, aveva valutato solo quei dati fattuali “[...]astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno preventivamente individuata [...]”. In definitiva, la Cassazione impone al giudice di merito – annullando con rinvio l’ordinanza- una valutazione dei dati acquisiti, non limitata ai soli effetti irreversibili: nel caso di specie, la valutazione sarà particolarmente complessa – basata prima sul sapere scientifico, poi su un giudizio di tipo giuridico- dato che occorrerà verificare se siano effettivamente inquinanti gli effetti di una condotta, quella di drenaggio, che, se svolta in violazione delle regole di contenimento, disperde in un’area più vasta ed in superficie sostanze prima contenute nel fondale, con conseguente intorbidamento⁷⁰.

4. Conclusioni: spunti di riflessione dopo la sentenza della Suprema Corte

Nella prima pronuncia di legittimità in materia di inquinamento ambientale, la Suprema Corte, da un lato, ha confermato l’importanza del ruolo affidato alla giurisprudenza nella delimitazione di concetti normativi vaghi e generici - costante nel diritto penale ambientale- dall’altro, ha avvalorato la tesi secondo la quale al giudice spetti un ruolo di verifica attiva delle condizioni materiali e giuridiche della condotta e non di controllo formale di provvedimenti amministrativi.⁷¹

In sostanza, nel caso di specie, il giudice di legittimità – fornendo per la prima volta i punti fermi della norma incriminatrice in questione - ha stabilito che il reato di inquinamento ambientale consiste in un’alterazione⁷² ambientale rilevante anche se reversibile e non tendenzialmente irrimediabile⁷³ anche se quantitativamente apprezzabile o concretamente accertabile; tuttavia, detta alterazione, non provoca eventi più gravi che caratterizzano, invece, il reato di disastro ambientale.

Tali indicazioni appaiono sicuramente preziose poiché chiariscono l’interpretazione dell’art. 452 *bis* c.p. che, a prima vista, sembra richiamare valutazioni tecniche al fine di accertare la gravità della

⁷⁰ Si rinvia a C. RUGA RIVA, *ivi*, p.7.

⁷¹ Sul punto si rinvia a G. BETTARINO, “Detto in modo chiaro”: l’inquinamento esiste, in www.questionegiustizia.it, 8 novembre 2016.

⁷² Alterazione che, come si è visto, è identificata come *squilibrio funzionale* nel caso della compromissione e *squilibrio strutturale* nel caso di deterioramento.

⁷³ Sul punto S. PALMISANO, *Ecocreati, perché l’avverbio “abusivamente” nella legge non condiziona le sentenze*, in www.ilfattoquotidiano.it, 16 novembre 2016, l’autore evidenzia come l’aggettivo “irrimediabile” sia sostanzialmente sinonimo di “irreversibile” nella pronuncia della Cassazione.

compromissione e del deterioramento ma, nonostante ciò, la norma sembra ancora caratterizzata da un notevole grado di incertezza e discrezionalità legata, soprattutto, all'*oggetto materiale* del reato. Difatti, il caso sottoposto alla Cassazione segnala come una stessa condotta – il drenaggio del fondale in violazione di prescrizioni amministrative antinquinamento- possa provocare effetti dannosi per più di un oggetto materiale del reato in questione. Così l'impatto della contaminazione, nel caso di specie, può essere valutato in modo diverso a seconda che lo si riferisca alla fauna – i mitili-, alla qualità delle acque – nello stato tendenzialmente irreversibile e nella composizione strutturale e funzionale-, all'ecosistema – relativamente al fondale marino- o agli usi legittimi della matrice ambientale – come ad esempio, l'intorbidamento come pregiudizio per la pesca o balneazione⁷⁴. In tale ottica, le strategie di accusa, per essere efficaci, dovranno individuare sin dall'inizio l'oggetto materiale rispetto al quale sia più facile la prova della compromissione e deterioramento: più agevole sarà la prova del danno sulla flora o fauna in quanto sarà effettuata attraverso analisi puntuali di campioni di animali e piante la cui alterazione ambientale venga collegata alla contaminazione causata dall'imputato; al contrario, sarà più complicata la prova del danno rispetto sia all'alterazione della qualità delle acque - dovendosi eseguire complesse valutazioni chimico-fisiche e verifiche sul rapporto casuale tra l'oggetto di imputazione rispetto allo stato preesistente della matrice ambientale- sia rispetto all'ecosistema, soggetto a molte complesse variabili⁷⁵.

Inoltre, alcuni autori⁷⁶ hanno evidenziato un ulteriore aspetto messo in rilievo dal giudice di legittimità nella sentenza in esame ossia il fatto che la Cassazione, da un lato, abbia evidenziato la circostanza che le modalità di esecuzione dei lavori erano state conseguenza di una scelta imprenditoriale precisa da parte dell'imputato - il cui fine era la conclusione celere dell'intervento attraverso un abbattimento dei costi, ottenendo così un maggior profitto - dall'altro, la piena consapevolezza, da parte dei responsabili dell'azienda incaricata, della condotta abusiva - dato che avevano i lavori per innalzare il livello di torbidità dell'acqua in seguito all'avviso preventivo dell'ARPAL dei futuri controlli. Tale precisazione mette maggiormente in rilievo come il giudice abbia intenzione di sottolineare le ripercussioni negative tanto sul bene ambiente quanto sul popolo inquinato.

In conclusione, nonostante alcune questioni interpretative, che come si è visto, non sono state ancora risolte dalla Cassazione⁷⁷, tale pronuncia non può che essere accolta in senso favorevole dato che, come

⁷⁴ Tale è la tesi di C. RUGA RIVA in C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 9.

⁷⁵ Ancora C. RUGA RIVA, *ibidem*.

⁷⁶ C. AMENDOLA, *op. cit.*.

⁷⁷ Si fa riferimento, in particolare, alle problematiche relative al concetto di *abusività* della condotta, sollevate anche dalla dottrina, e al richiamo, espresso o meno, delle disposizioni del d.lgs. 152/2006 dalla legge 68/2015. Si rimanda, rispettivamente, ai paragrafi 3.3 e 3.4..



evidenziano alcuni commentatori⁷⁸, il giudice di legittimità sembra “*prendere sul serio*” il reato di inquinamento ambientale, fornendo strumenti per qualificarlo ed evidenziando come sia possibile un effettivo accertamento, nel procedimento penale, del reato attraverso le risorse investigative utilizzabili nelle indagini e quelle euristiche utilizzate nel processo⁷⁹. È, dunque, auspicabile che la Suprema Corte continui nell’opera di chiarimento e semplificazione delle nuove disposizioni, in modo da consentire un’applicazione efficace di un delitto che ha ricadute relevantissime sull’ambiente, oltre che sulla salute dei cittadini.

⁷⁸ V. MOINE, *op. cit.*.

⁷⁹ G. BETTARINO, *op. cit.*.